

Allegato "B" al n. 973 di raccolta

STATUTO

Art. 1 – Costituzione

E' costituita una Fondazione denominata "Istituto Tecnico Superiore Meccanica, Meccatronica, Motoristica, Packaging" con sede nella provincia di Bologna. Essa risponde ai principi e, di massima, allo schema giuridico della fondazione di partecipazione nell'ambito del più vasto genere di fondazioni disciplinato dal codice civile e leggi collegate. La Fondazione non persegue fini di lucro e non può distribuire utili.

Le finalità della Fondazione si esplicano nell'ambito regionale e nazionale, anche con riferimento ad iniziative dell'Ue.

Art. 2 – Finalità

In relazione alle priorità strategiche per lo sviluppo economico del Paese e negli ambiti e secondo le priorità indicati dalla programmazione regionale, la Fondazione persegue le finalità di promuovere la diffusione della cultura tecnica e scientifica, di sostenere le misure per lo sviluppo dell'economia e le politiche attive del lavoro.

La Fondazione opera sulla base di piani triennali con i seguenti obiettivi:

- assicurare, con continuità, l'offerta di tecnici superiori a livello post-secondario in relazione a figure che rispondano alla domanda proveniente dal mondo del lavoro pubblico e privato in relazione al settore di riferimento sopra indicato;
- sostenere l'integrazione tra i sistemi di istruzione, formazione e lavoro, con particolare riferimento ai poli tecnico-professionali di cui all'articolo 13, comma 2, della legge n. 40/2007, per diffondere la cultura tecnica e scientifica;
- sostenere le misure per l'innovazione e il trasferimento tecnologico alle piccole e medie imprese;
- diffondere la cultura tecnica e scientifica e promuovere l'orientamento dei giovani e

delle loro famiglie verso le professioni tecniche;

- stabilire organici rapporti con i fondi interprofessionali per la formazione continua dei lavoratori.

Art. 3 - Attività strumentali, accessorie e connesse

Per il raggiungimento delle proprie finalità, la Fondazione potrà, tra l'altro, svolgere le seguenti attività: condurre attività di studio, ricerca, progettazione, consulenza, informazione e formazione nel settore sopra indicato; condurre attività promozionali e di pubbliche relazioni, inclusa l'organizzazione e la gestione di convegni, seminari, mostre, ecc.; stipulare atti o contratti con soggetti pubblici o privati considerati utili o opportuni per il raggiungimento degli scopi della Fondazione; partecipare ad associazioni, enti, istituzioni, organizzazioni pubbliche e private la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi simili o affini a quelli della Fondazione; costituire o concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta o indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di persone e/o capitali, nonché partecipare a società del medesimo tipo; promuovere forme di cooperazione e scambio tra soggetti pubblici e privati, nazionali ed esteri, operanti nel settore interessato dall'attività della Fondazione; svolgere ogni altra attività idonea al perseguimento degli scopi istituzionali.

Art. 4 – Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti - in proprietà, uso o possesso a qualsiasi titolo - di denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati all'atto della costituzione ovvero successivamente dai Fondatori e dai Partecipanti;

- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla

Fondazione;

- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;

- da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione europea, dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti pubblici.

Art. 5 - Fondo di gestione

Il Fondo di gestione della Fondazione è costituito da:

- ogni eventuale provento, contributo, donazione o lascito destinato all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinato all'incremento del patrimonio;

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;

- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Art. 6 - Membri della Fondazione

I membri della Fondazione si dividono in Fondatori e Partecipanti.

Fondatori

Sono Fondatori i sotto elencati soggetti, pubblici e privati, che hanno promosso la Fondazione:

A.E.B. S.P.A.

BEMA S.R.L.

BUCHER HYDRAULICS S.P.A.

CAPRARI S.P.A.

CASARINI Srl

CLEVERTECH S.R.L.

CMS S.P.A.

CNH INDUSTRIAL ITALIA S.P.A.

COMER INDUSTRIES S.P.A.

CORGHI S.P.A.

D-ENTITY S.R.L.

ELETTRIC 80 S.P.A.

ELETTROMECCANICA TIRONI S.R.L.

FERRARI S.P.A.

G.D S.P.A.

GALVANICA NOBILI S.R.L.

I.M.A. S.P.A.

I.S.T. ITALIA SISTEMI TECNOLOGICI S.R.L.

LODI LUIGI & FIGLI S.R.L.

LOGIT SOCIETA' COOPERATIVA

LOMBARDINI S.R.L.

MALAGOLI ALDEBRANDO S.R.L.

MARCHESINI GROUP S.P.A.

MARGEN S.R.L.

MASS. S.P.A.

OGNIBENE POWER S.P.A.

PIACENTINI S.P.A.

QONSULT S.P.A.

REGGIANA RIDUTTORI S.R.L.

S.E.I. S.R.L.

SACMI IMOLA SC

SALAMI S.P.A.

S.C.E. S.R.L.

TEC EUROLAB S.R.L.

TISSUE MACHINERY COMPANY S.P.A.

WALVOIL S.P.A.

IIS FRANCESCO ALBERGHETTI

IIS ALDINI VALERIANI-SIRANI

IIS CATTANEO DALL'AGLIO

IIS PIERO GOBETTI

IIS CASTELNOVO NE' MONTI

IIS LEOPOLDO NOBILI

IS SILVIO D'ARZO

IIS FERMO CORNI già ITIS FERMO CORNI

ITS LUIGI EINAUDI

IIS A.FERRARI

CENTRO SERVIZI PMI

CIS SCUOLA D'IMPRESA

CNI – ECIPAR

ECIPAR FORMAZIONE E SERVIZI INNOVATIVI PER L'ARTIGIANATO P.M.I.

EDSEG Città dei Ragazzi

FONDAZIONE ALDINI VALERIANI

FORM ART

IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO EMILIA ROMAGNA

I.F.O.A.

NUOVA DIDACTICA

FONDAZIONE DEMOCENTER-SIPE

UNIVERSITA' DI BOLOGNA, Dipartimento di Ingegneria Industriale

UNIVERSITA' DI MODENA E REGGIO EMILIA, Dipartimento di Ingegneria "Enzo Ferrari" e Dipartimento di Scienze e Metodi dell'Ingegneria

Comune di Bologna

Comune di Bomporto

Comune di Imola

Comune di Modena

Provincia di Bologna

Provincia di Reggio Emilia

COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI di Reggio Emilia

Possono divenire Fondatori, a seguito di delibera adottata dal Consiglio di Indirizzo a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, gli enti o agenzie che siano disposti a contribuire al Fondo di dotazione o al Fondo di gestione nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio medesimo, ai sensi dell'articolo 9 del presente Statuto e che corrispondono ai requisiti ed alle caratteristiche eventualmente previsti nel Regolamento della Fondazione.

Partecipanti

Possono ottenere la qualifica di Partecipanti, a seguito di delibera del Consiglio di Indirizzo, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, gli enti e le associazioni che contribuiscono agli scopi della Fondazione:

1) con conferimenti in denaro in misura non inferiore a quella stabilita annualmente dal Consiglio di Indirizzo; ovvero

2) con l'attribuzione di beni, materiali e immateriali, e servizi; ovvero

3) con attività professionali di particolare rilievo.

Possono inoltre essere ammessi con la qualifica di Partecipanti ulteriori figure professionali e/o di servizio il cui apporto venga considerato strategico per lo sviluppo delle attività e delle finalità della Fondazione.

Il Consiglio di Indirizzo potrà determinare, con regolamento, la possibile suddivisione e il raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione, in relazione alla continuità, qualità e quantità dell'apporto.

Art. 7 – Esclusione e recesso

Il Consiglio di Indirizzo decide, a maggioranza assoluta, l'esclusione di Fondatori e Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione ai sensi dell'art. 24 del Codice Civile, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

Art. 8 - Organi della Fondazione

Gli organi della Fondazione sono:

- il Consiglio di Indirizzo
- la Giunta Esecutiva
- il Presidente
- l'Assemblea di Partecipazione
- il Comitato tecnico scientifico
- il Revisore legale dei conti.

Art. 9 - Consiglio di Indirizzo

Il Consiglio di Indirizzo è l'organo al quale è riservata la deliberazione degli atti essenziali alla vita della Fondazione ed al raggiungimento dei suoi scopi.

Si compone di 15 membri in modo che siano rappresentati i soci fondatori per almeno 2/3 del totale ed altri rappresentanti eletti dall'Assemblea di Partecipazione, fermo restando che il numero di questi ultimi non può superare un terzo dei soci fondatori. La durata della carica è fissata in tre anni, salvo quanto sotto previsto limitatamente alla prima elezione.

All'atto della prima nomina effettuata dall'Assemblea di Partecipazione e in via eccezionale, ai fini di rendere perseguibile quanto previsto dal presente Statuto, cinque consiglieri saranno eletti per 3 anni, cinque per 4 anni e cinque per 5 anni, con separate votazioni. Ciò al fine di garantire la rappresentatività e la continuità dell'organo.

Successivamente, alla scadenza del primo triennio, l'Assemblea di Partecipazione procederà annualmente alla nomina di cinque membri del Consiglio di Indirizzo.

Il Regolamento della Fondazione prevederà le norme atte a mantenere un equilibrio all'interno del Consiglio che tenga conto della rappresentanza territoriale e delle classificazioni rappresentative delle principali componenti della Fondazione stessa.

La qualità di membro del Consiglio di Indirizzo non è incompatibile con quella di membro della Giunta Esecutiva, la cui composizione è quella prevista infra all'art. 11.

Le riunioni del Consiglio di indirizzo sono valide con la presenza, anche a mezzo conference call o video conferenza, della maggioranza dei suoi componenti.

Il Consiglio, in particolare, a maggioranza relativa dei componenti:

- stabilisce le linee generali delle attività della Fondazione secondo un piano di durata triennale per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2 del presente Statuto;

- stabilisce i criteri ed i requisiti per l'attribuzione della qualifica di Fondatore e di Partecipante ai sensi dell'articolo 6;

- nomina, sentita la Giunta Esecutiva uscente, tre componenti della Giunta Esecutiva da scegliersi fra i soci fondatori. Detta nomina diventerà esecutiva dopo che il Presidente l'avrà ratificata.

- nomina il Revisore dei conti;

- approva il bilancio di previsione e il conto consuntivo predisposti dalla Giunta Esecutiva;

- approva il regolamento della Fondazione, predisposto dalla Giunta Esecutiva; approva altresì eventuali altri regolamenti specialistici ed in particolare quello che regolerà un apposito Comitato Tecnico- Scientifico.

- delibera in ordine al patrimonio della Fondazione;

- svolge le ulteriori funzioni statutarie.

A maggioranza assoluta dei presenti alla riunione, delibera:

- la nomina del Presidente;

- l'attribuzione della qualifica di Fondatore ai sensi dell'articolo 6;

- eventuali modifiche del presente Statuto;

- eventuali modifiche del regolamento della Fondazione, nonché degli eventuali altri regolamenti speciali, nonché l'abrogazione degli stessi;

- lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio.

Il voto di astensione è da intendersi come voto non favorevole.

I membri del Consiglio di Indirizzo possono partecipare alle riunioni anche tramite call o video conferenza, essendo compito del Presidente svolgere gli accertamenti opportuni per dare validità a tale forma di partecipazione.

Sarà compito del Consiglio di Indirizzo predisporre e conservare un Libro dei Soci Fondatori e un Libro dei Soci Partecipanti su cui saranno annotati i riferimenti e i dati utili per l'identificazione dei singoli soci.

Sarà compito del Consiglio di Indirizzo predisporre e conservare un Libro delle delibere, nonché dei verbali sintetici delle riunioni dell'organo.

Qualora venissero a mancare uno o più membri del Consiglio di Indirizzo, questo provvederà alla cooptazione del sostituto o dei sostituti, tenendo conto della necessità del mantenimento degli equilibri a base della composizione del Consiglio stesso e i consiglieri cooptati resteranno in carica fino alla data di scadenza del mandato che era previsto per il membro che è stato sostituito.

Qualora contestualmente venisse a mancare la maggioranza dei membri del Consiglio di Indirizzo, l'Assemblea di Partecipazione dovrà nominare i mancanti che pure rimarranno in carica fino alla data di scadenza dei sostituiti e sempre tenendo conto degli equilibri di cui sopra.

Art. 10 – Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione.

Resta in carica per un periodo di tre anni ed è rieleggibile.

Presiede il Consiglio di Indirizzo, la Giunta Esecutiva e l'Assemblea di Partecipazio-

ne.

Non è conteggiato ai fini dei quorum costitutivo e deliberativo e non esprime alcun voto, salvo quanto previsto nel Regolamento in ordine al caso in cui, nell'ambito del Consiglio di Indirizzo, vi sia parità di voto.

Cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese, parti sociali ed altri organismi per instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle attività della Fondazione.

Il Presidente sarà affiancato da uno o più membri della Giunta Esecutiva muniti di delega per poterlo disgiuntamente sostituire nelle sue funzioni in caso di sua assenza o impedimento o necessità.

Art. 11 - Giunta Esecutiva

La Giunta Esecutiva è composta da cinque membri di cui tre scelti dal Consiglio di Indirizzo e uno scelto dall'Assemblea di Partecipazione nel proprio ambito.

Il dirigente scolastico pro tempore dell'istituto tecnico o professionale che ha promosso la costituzione dell'istituto tecnico superiore quale socio fondatore, fa parte di diritto della Giunta Esecutiva.

I membri della Giunta Esecutiva, nominati secondo quanto previsto dal presente articolo, restano in carica per 3 anni e sono rieleggibili, salvo revoca da parte dell'Organo che li ha nominati prima della scadenza del mandato.

La Giunta Esecutiva provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria ed alla gestione della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, ai fini dell'attuazione del piano triennale di attività deliberato dal Consiglio di Indirizzo.

La Giunta Esecutiva provvede a predisporre il bilancio preventivo e il conto consuntivo da sottoporre al Consiglio di Indirizzo per l'approvazione.

Provvede a predisporre lo schema di regolamento della Fondazione da sottoporre al Consiglio di Indirizzo per l'approvazione.

Sarà compito della Giunta Esecutiva di predisporre e conservare un Libro delle delibere, nonché dei verbali sintetici delle riunioni dell'organo.

Qualora venissero a mancare uno o più membri della Giunta Esecutiva, toccherà al Consiglio di Indirizzo nominare il sostituto qualora siano venuti meno uno o più dei tre componenti di sua nomina, mentre spetterà all'Assemblea di Partecipazione la nomina del sostituto qualora sia venuto meno il componente di sua scelta.

In ogni caso il sostituto o i sostituti rimarranno in carica fino alla scadenza del mandato del componente della Giunta Esecutiva sostituito.

Art. 12 – Comitato tecnico scientifico

Il Comitato tecnico scientifico è l'organo interno della Fondazione, che formula proposte e pareri al Consiglio di Indirizzo in ordine ai programmi e alle attività della Fondazione e definisce gli aspetti tecnici e scientifici dei piani delle attività.

Per la regolamentazione del Comitato tecnico scientifico si rimanda al Regolamento della Fondazione.

Art. 13 - Deleghe e Procure

La Giunta Esecutiva potrà delegare alcuni propri poteri ad uno o più dei propri membri.

La Giunta Esecutiva potrà altresì rilasciare procure al Direttore Generale, ai dirigenti e ai responsabili d'area della Fondazione, concernenti le attività che saranno chiamati a svolgere.

Al Direttore Generale potranno essere concesse deleghe gestionali nell'ambito e con i limiti dell'art. 1708 c.c..

Il Consigliere delegato potrà agire nell'ambito dei poteri a lui attribuiti in concorso o disgiuntamente rispetto alla Giunta Esecutiva qualora ci sia sovrapposizione di poteri.

Art. 14 - Assemblea di Partecipazione

È costituita dai Fondatori e dai Partecipanti.

L'Assemblea formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi e obiettivi della Fondazione, nonché sul bilancio.

Elegge, sentita la Giunta Esecutiva uscente, nel suo seno i membri del Consiglio di Indirizzo nonché un membro della Giunta Esecutiva, secondo quanto previsto supra all'art. 9.

E' presieduta dal Presidente della Fondazione ed è convocata almeno una volta l'anno.

L'Assemblea di Partecipazione delibera a maggioranza dei presenti alla riunione e delle relative delibere dovrà essere conservata la verbalizzazione su apposito Libro.

I componenti della Assemblea di Partecipazione possono essere rappresentati con delega.

Art. 15 - Revisore legale dei conti

Il Revisore legale dei conti è nominato dal Consiglio di Indirizzo.

Resta in carica tre esercizi e può essere riconfermato.

Il ruolo e i compiti del Revisore sono definiti coerentemente con quanto previsto dal D.Lgs. n. 39/2010.

Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Indirizzo e della Giunta Esecutiva.

Per il Revisore legale dei Conti spetta il controllo del rispetto dei requisiti statuari in ordine sia ai soci fondatori che ai soci partecipanti.

Art. 16 - Controllo sull'amministrazione della Fondazione

Il Prefetto della provincia in cui ha sede legale la Fondazione esercita il controllo sull'amministrazione dell'ente con i poteri previsti dal capo II, titolo II, libro I del co-

dice civile e, in particolare, dall'articolo 23, ultimo comma, e dagli articoli 25, 26, 27 e 28.

Al fine di rendere incisivo e concreto l'esercizio dei poteri di controllo, l'organo competente della Fondazione trasmette al Prefetto, entro quindici giorni dall'adozione, le delibere concernenti l'amministrazione della Fondazione.

L'annullamento delle delibere, nei casi previsti dall'articolo 25 del codice civile, può essere altresì chiesto, con documentata istanza indirizzata al Prefetto, da un terzo dei componenti dell'organo che abbia fatto constatare il proprio dissenso nel verbale di adozione della delibera.

Qualora le disposizioni contenute nell'atto di fondazione non possano attuarsi, ovvero qualora gli amministratori non agiscano in conformità dello statuto e dello scopo della Fondazione, ovvero commettano gravi e reiterate violazioni di legge, i competenti organi della Fondazione ovvero un terzo dei componenti del Consiglio di Indirizzo o della Giunta Esecutiva sono tenuti a dare tempestiva informazione al Prefetto, il quale, ove ricorrano i presupposti, provvede all'adozione degli atti previsti dall'articolo 25 del codice civile per assicurare il funzionamento dell'ente.

L'inosservanza degli obblighi di informazione e comunicazione al Prefetto, di cui ai commi 2 e 4, può essere valutata ai fini dell'adozione del provvedimento di scioglimento dell'amministrazione, di cui all'articolo 25 del codice civile.

Art. 17 – Esercizio Finanziario – Bilancio

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° Gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il mese di Novembre il Consiglio di Indirizzo approva il bilancio di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 Aprile successivo il conto consuntivo di quello decorso.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione o da Membri della Giunta Esecutiva muniti di delega, non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati; gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per la ricostituzione del patrimonio eventualmente necessaria a seguito della gestione annuale prima che per il potenziamento delle attività della Fondazione, o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

E' vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione se la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 18 - Scioglimento della Fondazione

In caso di scioglimento della Fondazione, per qualunque causa, i beni immobili rimangono ai soci fondatori sulla base dei rispettivi conferimenti iniziali, mentre quelli mobili vanno destinati secondo le indicazioni stabilite dal Consiglio di Indirizzo.

I Fondatori possono richiedere lo scioglimento della Fondazione in caso di non operosità della medesima o di modifiche, anche di fatto, degli scopi per cui la Fondazione stessa è stata costituita.

La verifica degli elementi che giustificano la richiesta di scioglimento è rimessa alla valutazione del Presidente del Tribunale di Bologna.

Art. 19 - Controversie

Per tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità sarà competente il Foro di Bologna.

Art. 20 – Norma transitoria (prima nomina organi collegiali)

La prima nomina degli organi statutari può essere effettuata in sede di atto costitutivo, in deroga alle presenti disposizioni statutarie.

Art. 21 – Del Personale

La Fondazione può avvalersi di personale proprio o di Enti Fondatori o Partecipanti ed in quest'ultimo caso, con eventuale addebito dei costi sostenuti.

Il rapporto di lavoro dei dipendenti è regolato dalle norme del Codice Civile, dalla legislazione sul lavoro subordinato e dalla contrattazione collettiva.

Art. 22 - Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto e dall'atto costitutivo si applicano gli articoli 14 ss. codice civile e le altre norme vigenti.

F.to Ampelio Corrado Ventura

F.to Angelelisa Rossi Notaio